

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 OGGETTO

Il servizio in favore del Comune di LAVAGNA (GE) oggetto di appalto mediante gara a procedura negoziata preceduta da manifestazioni di interesse ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, risulta normato dal D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP, ed è relativo al servizio di broker assicurativo, ossia l'assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo esso comprende:

1. il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale mediante, in particolare, identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Lavagna, assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle proprie attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2. l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche, relativamente alle esigenze del Comune di Lavagna, con impostazione di proposte di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità mediante anche il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici in relazione alla qualità dei servizi offerti;
3. l'analisi delle polizze assicurative esistenti;
4. l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative del Comune di Lavagna, mediante elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzia interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 agosto di ogni anno;
5. l'avviso dei premi in scadenza con ampi margini di preavviso (min. 40 gg. e step ogni 10 gg. di pro-memoria);
6. l'assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi (la denuncia del sinistro da parte del Comune avverrà nei confronti del broker, il quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della relativa Compagnia assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT), anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione);
7. gestione del "loss record" mediante periodici invii (almeno semestrali) delle statistiche sinistri per ogni polizza attiva;
8. il supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, mediante in particolare l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Comune di Lavagna (GE) addetto alla gestione ed eventuali altri partecipanti indicati dal Comune di Lavagna stesso in misura di massimo quattro, da svolgersi:

- presso la sede del Comune di Lavagna
- presso una sede ubicata nell'ambito del territorio comunale con oneri per il reperimento della sede idonea a carico del Comune di Lavagna
- presso istituti, associazioni culturali, scuole o altre strutture individuate dal broker nell'ambito territoriale della Regione Liguria con una distanza massima di Km. 150 dalla sede comunale

La frequenza di detti corsi dovrà essere massimo annuale e della durata annuale minima di ore 8, eventualmente suddivisa in due sessioni. Dell'avvenuta esecuzione del corso di aggiornamento dovrà essere data prova al Comune di Lavagna mediante rilascio di idonea attestazione di crediti formativi.

Qualora detti supporti formativi siano individuati dal Broker mediante adesione ad iniziative già predisposte da altre strutture specializzate (formatori abilitati) sarà ammessa la compartecipazione degli addetti o delle persone indicate dal Comune di Lavagna.

9. il costante aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle modificazioni nelle richieste e nelle esigenze del Comune di Lavagna, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
10. l'effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
11. l'assistenza nelle procedure di scelta del contraente: sarà dovere del broker a titolo puramente indicativo formulare con ampio preavviso (almeno di sei mesi sul termine di scadenza) una proposta assicurativa per i rischi in scadenza, mediante elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (anche mediante controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti tecnico-economici delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.), fermo restando la piena titolarità del Comune di Lavagna in tutte le fasi di eventuale contrattazione ed aggiudicazione dei contratti assicurativi;
12. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc.);
13. Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
14. Il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dal Comune di Lavagna (contraente) e lo verserà all'assicuratore entro il termine contrattualmente stabilito nei singoli capitolati di appalto e comunque non superiore a giorni 7 (SETTE), provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria -anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" – del pagamento così effettuato;
15. Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 106 del 3 agosto 2009;
16. Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da

- porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
17. Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);
 18. Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
 19. L'individuazione e la messa a disposizione di software ed idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri, in particolare per il raccordo delle pratiche aperte presso le assicurazioni con le corrispondenti istanze presentate al broker;
 20. assistenza telefonica, telematica, on line nonché con intervento (quest'ultimo a richiesta del Comune e comunque senza oneri di nessun genere per l'Amministrazione) di proprio personale presso il Comune, per:
 - assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione;
 - nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - nella formulazione di consulenze su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno nell'ambito del diritto delle assicurazioni;
 - nell'analisi dei sinistri pregressi non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione, con predisposizione di istanze entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune in ordine alla gestione dei propri contratti assicurativi.

I vari contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti, nelle modalità previste dalla Legge.

Art. 2 DURATA

Il presente affidamento ha durata di anni 3 (tre) con facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere la ripetizione del servizio con le modalità di cui all'art. 63, del DLgs 50/2016 per ulteriori 3 (tre) anni.

Il Comune si riserva la facoltà di un'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In tale caso il broker, che risulterà affidatario del servizio, dovrà assicurare, alla scadenza del servizio stesso, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'affidamento decorre dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione dichiarata efficace.

Con la decorrenza dell'affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del broker.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ovvero per inadempimenti gravi alle condizioni contrattuali di cui ai documenti di gara.

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto risulta normato dal D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP, dovrà essere svolto in conformità delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le norme di natura legislativa e regolamentare, anche regionale e provinciale qualora applicabile, vigenti in materia.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 nonché le eventuali ulteriori prestazioni indicate in sede di offerta.

Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, qualora già disponibili, mediante reperimento delle stesse dal broker uscente.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:

- annuale entro il 31/08 di ciascun anno: rapporto annuale circa lo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze dalla quale emergano i rischi e i rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell'Ente; relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni singola polizza;
- semestrale: reports sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per singola polizza;
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza delle singole polizze: consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;
- entro 40 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione preventiva;
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: resa di pareri e di consulenze in materia assicurativa.

L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle

polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Art. 5 OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1:

- svolge l'incarico nell'interesse del Comune di Lavagna;
- garantisce la fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- osserva l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicura la completezza delle varie proposte di coperture dei rischi necessari all'Amministrazione;
- garantisce in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le varie Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantisce, qualora richiesta e senza alcun onere per l'Ente, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune.

Al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula.

Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Art. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, con qualsiasi mezzo, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Lavagna (GE) autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Il Comune, per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti, si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art. 8

INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempienza il Comune e trasmetterà apposita comunicazione formale al broker: A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 (dieci) giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti, si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 200,00 (duecento/00) ad Euro 2.000,00 (duemila/00), rapportate alla gravità del disservizio prodotto.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura, oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 12.

Art. 9

COMPENSI PROFESSIONALI

L'incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo l'uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle varie Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami assicurativi – secondo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella "clausola broker" contenuta nei capitolati di gara per l'acquisto del servizio assicurativo.

Alle compagnie verrà richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al broker.

Art. 10

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker, affidatario del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e smi.

Il broker si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' consentito al broker di incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005, n. 209) identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010 e smi, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano la presente Stazione Appaltante.

Il broker, in alternativa all'accensione del conto separato, potrà presentare una

fideiussione bancaria, ai sensi dell'Art. 117, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni: in tale caso il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, muniti del relativo CIG relativo al contratto di assicurazione cui si riferisce il pagamento.

Art. 11 RESPONSABILITÀ

Il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker con comunicazione A.R. circa l'osservanza degli obblighi da questi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 (tre) volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

È in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 del C.C. al verificarsi di eventi o inadempienze che venissero ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione di termini come previsto al capoverso precedente.

In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14, verrà incamerata dal Comune a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l'assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art. 5.

Art. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO

È assolutamente vietato per l'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del presente capitolato.

L'eventuale inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSALE

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere del Brojer aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Art. 15
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento del servizio, il broker, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nella misura percentuale di cui all'art. 103, del DLgs 50/2016, del valore posto a base di gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente affidamento del servizio alla Ditta risultata seconda nella gara d'appalto.

La suddetta fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato

accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 16
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. La liquidazione delle spese contrattuali sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

Art. 17
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 18
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara, saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità di cui al D.Lgs 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Lavagna.

Art. 19
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti. Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella – Dirigente Settore Finanziario